



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Gorizia

in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri Magistrati:

Dott. Riccardo Merluzzi	Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro	Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 4.8.2023 da MORAND CLAIRE ISABELLE (C.F. MRN CRS 59E52 Z110V), nata a Chambéry (Francia) 12 maggio 1959, residente in Gradisca d'Isonzo, via Quaiatti n. 4/A per l'apertura della procedura di liquidazione controllata,

Sentito il Giudice Delegato a riferire al Collegio

OSSERVA

Premesso che con ricorso depositato in data 4.8.2023 MORAND CLAIRE ISABELLE ha avanzato proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 66 e 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

che sussista la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII;

che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 66, 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;

che la cessione del quinto a favore del creditore Cassa di Risparmio di Asti spa (cedente Pitagora Finanziamenti Contro Cessione del Quinto spa) non è opponibile alla procedura: ciò in quanto il trasferimento del credito futuro al creditore (fattispecie alla quale è riconducibile la su citata ipotesi di cessione volontaria) avviene solo quando il credito viene ad esistenza (e così mensilmente per la pensione) e se ciò avviene dopo che è stata aperta la procedura di liquidazione controllata l'effetto traslativo non può essere opposto a quest'ultima in ragione dell'istituto dello spossessamento dei beni del debitore (analogicamente a quanto accade nella liquidazione giudiziale, con continuità rispetto all'orientamento giurisprudenziale formatosi in ambito di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato – Tribunale di Verona del 20.9.2022; Tribunale di Trani del 28.9.2022). Tale credito deve pertanto essere considerato credito di massa;

che il saldo del conto corrente acceso presso BCC Venezia Giulia (con un saldo alla data della presentazione del ricorso di € 1.687,37), in quanto derivante esclusivamente dalla pensione, deve essere acquisito alla procedura per il supero del triplo dell'assegno sociale (ex art. 545 co. 7 cpc), laddove sussistente al momento dell'apertura della procedura.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII dichiara l'aperta della procedura di liquidazione controllata del debitore MORAND CLAIRE ISABELLE

NOMINA

Giudice delegato la **dott.ssa Martina Ponzin**

Liquidatore l'O.C.C. l'Avv. **Rossanna Gregolet**, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

ORDINA

Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3 CCII

ORDINA

La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, con la precisazione che il saldo del conto corrente acceso presso BCC Venezia Giulia, in quanto derivante esclusivamente dalla pensione,

deve essere acquisito alla procedura per il supero del triplo dell'assegno sociale (ex art. 545 co. 7 cpc) se esistente al momento dell'apertura della procedura di liquidazione controllata;

DISPONE

Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.

Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito

FISSA

ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.006,54 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione

ORDINA

ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del Tribunale

DISPONE

a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.

Gorizia, 30/11/2023

Il giudice rel.

Dott.ssa Martina Ponzin

Il Presidente

Dott. Riccardo Merluzzi

E' conforme all'originale informatico estratto dal fascicolo telematico
sub. R.G. 6/2023 del Tribunale di Gorizia.

Monfalcone, 6 dicembre 2023

Avv. Rossanna Gregolet

